



Co Pr

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 48 del 2016

Oggetto: **ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA**

In riferimento al **Verbale n.° 03B/RG/15 del 23.07.2015 - Distretto Veterinario di Ragusa**

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione P.V. 03B/RG/15 del 23.07.2015, ore 09,00, redatto - presso gli Uffici del Distretto Veterinario di Ragusa - dal Dott. IOZZIA Giovanni, U.P.G. Dirigente Medico Veterinario, in riferimento ai fatti accertati durante ispezione igienico-sanitaria, su richiesta della Polizia Stradale, dallo stesso, unitamente alla D.ssa TALLARICO Giovanna, Dirigente Medico Veterinario, in data 10.07.2015, ore 09,10, a Ragusa, Zona Industriale III Fase, presso lo Stabilimento di deposito e sezionamento carni rosse di proprietà della ditta **INCAM s.r.l.**;

Atteso che Legale rappresentante della ditta **INCAM s.r.l.**, con sede legale in Ragusa, Zona Industriale III Fase, titolare della registrazione per trasporto alimenti o.a. n.° 088009494100700V100134 del 30.09.2010, è il Sig. LACOGNATA Carmelo, nato a Ragusa il 16.06.1951 ed ivi residente in V.le Sicilia n.° 6, il quale non ha inteso dichiarare NULLA;

Atteso che a carico del Sig. LACOGNATA Carmelo, sopra generalizzato, nella qualità di Legale Rappresentante della ditta **INCAM s.r.l.**, e della ditta stessa, obbligati in solido, è stata accertata la violazione dell'art. 6, comma 5 del D. Lgs n.° 193/2007 *per non aver rispettato i requisiti generali in materia di igiene di cui all'allegato II al Regolamento CE n.° 852/2004, nella fattispecie n.° 3 automezzi, specificatamente targati CA991NB, CA687NB, CA958NB, presentavano porte e piani di carico deteriorati e non in perfette condizioni igienico-sanitarie;*

Considerato che per tale violazione ai sensi del medesimo art.6, comma 5 del D. Lgs. n.° 193/2007 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 500,00 a €. 3.000,00, *per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 1.000,00 (corrispondente al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;*

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato tramite servizio postale con Raccomandate A.G. rispettivamente n.° 76527435421-1 e n.° 76527435416-5 del 30.07.2015 alla ditta **INCAM s.r.l.** ed al Sig. LACOGNATA Carmelo, ognuno nelle rispettive qualità ed obbligati in solido, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. **1.000,00**, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato notificato entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Vista la nota prot. n.° 632/16/ASP.Rg.Vet.Rg. del 03.02.2016 a firma del Dott. Francesco Salonia, con la quale si trasmetteva all'Ufficio Sanzioni rapporto ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81, relativo al verbale di contestazione n.° **03B/RG/15 del 23.07.2015**, dichiarando che scaduti i termini di cui all'art. 16 della L.689/81, non risulta che né la ditta **INCAM s.r.l.** né il Sig. LACOGNATA Carmelo, obbligati in solido, abbiano provveduto al pagamento della somma dovuta;

Rilevato che la responsabilità per la violazione è da ascrivere al Sig. **LACOGNATA Carmelo**, nella qualità di Legale Rappresentante, ed alla Ditta **INCAM s.r.l.**, proprietaria dei mezzi, i quali non hanno inteso effettuare il pagamento della sanzione applicata in misura ridotta, per cui va applicata la sanzione ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale (**l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato sino al 20%**);

Ritenuto di poter applicare la maggiorazione nella misura minima del 5%, pari ad €. 50,00, ritenuta idonea in considerazione della assenza di precedenti violazioni della medesima normativa a carico del trasgressore in questione.

Rilevata pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).
VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. LACOGNATA Carmelo, nato a Ragusa il 16.06.1951 ed ivi residente in V.le Sicilia n.° 6, quale Legale rappresentante e la ditta **INCAM s.r.l.**, proprietaria dei mezzi, entrambi obbligati in solido, il pagamento della somma totale di **€ 1.050,00** (euro millecinquanta/00) per sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale, **(l'importo pari al pagamento della sanzione in misura ridotta maggiorato del 5%)**.

INGIUNGE

agli stessi, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 1.050,00;

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

Per complessivi € 1.116,00 (euro millecentosedici/00)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: “da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione e della presente ordinanza.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1. Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. LACOGNATA Carmelo, nato a Ragusa il 16.06.1951 ed ivi residente in V.le Sicilia n.° 6;
- alla ditta INCAM s.r.l., Zona Industriale III Fase-Ragusa;

si precisa che il pagamento della sanzione da parte di uno dei coobbligati ha effetto liberatorio nei confronti dell'altro.

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (**Distretto Veterinario di Ragusa-Via Mongibello, 72 - 97100 RAGUSA**).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Gli interessati, nello stesso termine, potranno avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, _____

5 APR. 2016

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò



